



Novembre 2017

Minori non esclusi dalle assemblee soci

Di frequente i precedenti giuridici diventano parte fondante del Diritto, in questo caso si tratta di un tema poche volte affrontato dalla Giurisprudenza.

La normativa prevede che i minori non abbiano diritto di voto attivo e passivo nelle Assemblee Soci, questo crea diverse perplessità nelle numerose associazioni che svolgono principalmente attività nei confronti dei minori e dove quindi la convocazione alle assemblee e soprattutto i diritti che ne conseguono, sono aperti solo ai pochi soci maggiorenni.

La Cassazione ha di recente emesso l'ordinanza n. 23228/2017 in base alla quale viene statuito che la minore età degli associati non può essere una circostanza atta ad escluderli dalla vita associativa: "il fatto che non abbiano la capacità legale di agire costituisce assenza di quel fondamentale momento che è la partecipazione attiva nella vita democratica dell'ente."

La Suprema Corte prosegue affermando che "per effetto della rappresentanza dei genitori il contratto dovrebbe stipularsi da questi in nome e per conto del minore di tal che costui acquisisca la qualifica di associato e così diverrebbe anche destinatario delle convocazioni ed avrebbe titolo a partecipare alle assemblee anche se senza diritto di voto e senza poter concorrere a ricoprire cariche sociali."

In questo numero

- 1 Minori non esclusi da assemblee
- 1 Divieto indiretta distribuzione utili
- 2 Certificato medico
- 2 Defibrillatore ed Allenamenti
- 3 Speciale – Compensi sportivi esenti senza limiti
- 4 Istruttore ed Allievo – Quali Responsabilità ?
- 4 Prossime scadenze

Divieto indiretta distribuzione degli utili

Per tutte le associazioni vige il divieto di indiretta distribuzione degli utili sociali fin da D.lgs. 460/1997, ed anche la Riforma riprende ed estende questo divieto. Ma cosa significa concretamente?

La normativa elenca un preciso numero di situazioni che costituiscono sintomo di violazione di questo divieto e troviamo ad esempio:

- Cessione di beni a condizioni di favore a soci, associati, parenti ecc. effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualifica
- Acquisto di beni o servizi a valori superiori al normale senza valide ragioni economiche
- Corresponsione ai lavoratori di stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dal CCNL di riferimento per medesime qualifiche
- Compensi agli amministratori di emolumenti superiori a quelli previsti per il presidente di collegio sindacale di una SPA

Tra tutti questi indicatori le situazioni più di frequente a rischio sono sicuramente l'acquisto o la vendita di beni o servizi a prezzi non in linea con i valori di mercato, sia perché eccessivamente onerosi sia perché al contrario stranamente economici.

*Quando si rileva
l'indiretta distribuzione
degli utili sociali?*

Tutela sanitaria nelle ASD – Prima parte

IL CERTIFICATO MEDICO

Le Circolari del Ministero della Salute 16/06/2015 e 28/10/2015 oltre alla Circolare CONI del 10/06/2016 ci aiutano nel fare il punto sul Decreto Balduzzi in merito alle certificazioni sanitarie.

Una delle novità è che è stata introdotta la categoria di tesserati che svolgono attività sportive che non comportano impegno fisico e che quindi non sono tenuti all'obbligo di certificazione sanitaria anche se si raccomanda un controllo medico.

Inoltre è stata realizzata un'elencazione non tassativa delle discipline sportive esonerate dalla certificazione e sono ad esempio golf, pesca sportiva, tiro con l'arco, bowling, ecc

Si introduce l'obbligo del certificato per la partecipazione di "non tesserati" a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico/motorio caratterizzate da particolare impegno cardiovascolare come le manifestazioni podistiche. Questa norma è molto spesso disattesa dagli organizzatori anche per via del gravoso impegno che richiederebbe la gestione di tale adempimento.

Da ultimo si prevede l'esenzione da certificazione anche da parte di tutti coloro che non praticano alcuna attività sportiva, ma vogliono iscriversi alla Federazione Sportiva. Tale condizione specifica dovrà risultare già all'atto del tesseramento.

Quando si è esenti da certificato medico?

Tutela sanitaria nelle ASD – Seconda parte

I DEFIBRILLATORI

Dopo numerosi rinvii il 26/06/2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto che istituisce l'obbligo di dotarsi di un defibrillatore, ma vi sono parecchi dubbi in particolare nel caso degli allenamenti.

La versione in vigore del Decreto prevede che:

- il defibrillatore sia installato in impianti sportivi a carattere permanente
- non sussista alcun obbligo in capo ad una ASD di possedere un proprio impianto salvavita nel caso in cui le attività sportive vengano svolte in luoghi che ne sono già dotati
- dovrà essere presente il dispositivo, unitamente al personale atto ad utilizzarlo, durante lo svolgimento di gare e manifestazioni
- l'unica conseguenza della mancanza del defibrillatore è la loro non idoneità ad ospitare manifestazioni agonistiche.

Venendo al punto fondamentale degli allenamenti il Decreto prevede l'obbligo solo durante lo svolgimento di competizioni, sia gare sociali che eventi a livello federale o internazionale, ma non durante allenamenti.

Ma il precedente Decreto Balduzzi al punto 4.2 prevede l'obbligo anche durante gli allenamenti. Inoltre se nell'impianto effettuo solo corsi e non gare le linee guida affermano solo che "si evidenzia l'opportunità di dotarsi di un defibrillatore."

A questo punto ognuno è libero di valutare, soprattutto sul piano giuridico, cosa si intenda per opportunità, dato che un obbligo di dotazione è previsto in un decreto, ma non nel successivo. Quindi che fare? Valutate in base al vostro caso concreto sia la prudenza che l'importo della spesa.

E' obbligatorio dotarsi di defibrillatore?

Speciale – Compensi sportivi esenti senza limiti

I Compensi Sportivi, usati con grande frequenza e spesso abusati come strumento di remunerazione sono oggetto di un filone di sentenze particolarmente positive per certi versi da qualche anno, vediamo in dettaglio cosa sta cambiando.

Una premessa è d'obbligo: gli enti che praticano sport sono denominati come ben sapete Associazioni Sportive Dilettantistiche. Proprio la parola "dilettante" è il fulcro sul quale si basano i compensi esenti fino a 7.500€ annui, non importa che l'atleta sia un agonista o meno.


Ma cosa si intende per dilettantismo e cosa per professionismo? Ovunque nel mondo la differenza è semplice: se l'attività svolta si intende attività professionale allora si tratta di professionismo. L'Italia però è l'unica eccezione in quanto da noi si considera professionista solo chi esercita un'attività sportiva a favore di una ASD nell'ambito delle sei discipline che hanno riconosciuto il professionismo ossia: calcio, pugilato, ciclismo, motociclismo, golf e pallacanestro.

Solo gli atleti tesserati a queste Federazioni possono essere considerati sportivi professionisti e quindi per assurdo Alberto Tomba o Valentina Vezzali sono considerati dei dilettanti.

Diverse sentenze hanno stabilito che tutte le collaborazioni rese nell'ambito dello sport dilettantistico seguono sempre il regime agevolato di detassazione dei compensi a prescindere dalla continuità e abitualità della prestazione sportiva effettuata dal collaboratore a favore delle ASD.

In base a questi precedenti giuridici non importa quindi che l'istruttore o l'atleta percepisca da tale attività il proprio reddito principale o sia la propria attività quotidiana prevalente e possa quindi definirsi un "professionista del settore", l'importante è che non svolga le attività a livello professionale nei confronti di una ASD che è affiliata ad una delle sei Federazioni elencate in precedenza.

Ad esempio la Corte d'Appello di Milano con la Sentenza 1206/2017 sottolinea che la normativa non fa alcun riferimento al requisito della non professionalità della prestazione e che il legislatore "ha ritagliato il perimetro del professionismo e quindi tutte le collaborazioni svolte nell'ambito delle ASD seguono il regime agevolato a prescindere dalla continuità ed abitualità della prestazione svolta da chi collabora in tale ambito. Ciò che conta è che le collaborazioni vengano svolte a favore di organismi che perseguono finalità sportive riconosciute dal CONI".



Istruttore ed allievo – Quale responsabilità?

Lo spunto di questo articolo è la Sentenza n. 77/2017 emessa dalla Corte d'Appello di Lecce in merito ad un grave incidente occorso durante una lezione di kitesurf per il quale l'allievo chiedeva i danni denunciando sia l'ASD che l'istruttore stesso per l'affidamento sull'operato di questi.

L'allievo aveva dichiarato di essere un principiante e di aver svolto solo tre lezioni, che le condizioni del mare erano agitate, molto ventose e che la vela era di dimensioni maggiori rispetto alle sue capacità. L'istruttore invece precisava che l'allievo aveva una tessera di quarto livello e che non era quindi qualificabile come inesperto.

La sentenza rileva che "al fine del riconoscimento della responsabilità aggravata a carico del maestro non è il grado di preparazione ed esperienza dell'allievo in sé considerate, ma il rapporto che sussiste tra questi e il maestro, il quale è tenuto a vigilare sull'operato."

Veniva quindi richiesto all'istruttore di dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e di aver impiegato tutte le cautele in base alla situazione concreta ed in relazione all'età dell'allievo, alla capacità ed all'abilità sportiva.

La sentenza faceva inoltre riferimento al consolidato orientamento giurisprudenziale sulle responsabilità da contratto sociale in base alla quale tra precettore ed allievo si instaura sempre un rapporto giuridico in forza del quale l'insegnante assume l'obbligo di protezione e vigilanza al fine di evitare che l'allievo procuri a se o ad altri un danno.

L'istruttore ha quindi dei doveri di protezione e vigilanza dell'allievo che non possono concludersi con la semplice valutazione delle condizioni atmosferiche, ma devono anche comprendere la scelta dei mezzi e dei luoghi più idonei per le esercitazioni. Nel caso in oggetto la località scelta per praticare kitesurf è stata considerata altamente pericolosa e poco prudente secondo i giudici pugliesi.

Prossime scadenze

Aggiornamento Registro 398 IVA 15 novembre

Versamento secondo acconto 30 novembre

IRES e IRAP 2017

Versamento saldo IMU e TASI 16 dicembre

OTTOBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

NOVEMBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

DICEMBRE 2017

l	m	m	g	v	s	d
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31